**Il «munus docendi»[[1]](#footnote-1)**

Il *munus docendi* può essere definito come la funzione che Gesù Cristo affidò alla sua Chiesa per annunciare il Vangelo a tutte le genti, per avvicinare alla fede coloro che ancora non l’hanno ricevuta, mantenere e rafforzare in essa coloro che già fanno parte del Popolo di Dio, e mostrare la perfezione di tutta l’umanità in Cristo (Fuentes); cioé, la funzione di evangelizzare, di comunicare a tutti la Buona Novella, per condurli alla vita soprannaturale e illuminarne tutta l’esistenza.

La Chiesa ha dato sempre molta importanza all’annuncio della Parola, su cui si sarebbero concentrate molto le Chiese e le Comunità ecclesiali sorte dalla Riforma. Anche il Concilio di Trento, malgrado si dedicasse principalmente a chiarire le controversie con i protestanti, e a sottolineare la dottrina sulla giustificazione e sui sacramenti, non trascurò di considerare tale questione. Ma è certo che il Concilio Vaticano II ha dato particolare rilievo alla funzione di insegnare. Tuttavia, i suoi documenti sono soliti menzionarla per prima, non perché dimenticano che la funzione santificatrice o sacerdotale, nella vita di Cristo e nella missione della Chiesa è ontologicamente quella principale, ma perché, secondo un ordine logico, la vita cristiana inizia con la trasmissione della fede, resa possibile dall’annuncio del Vangelo, si sviluppa attraverso i sacramenti e gli altri mezzi di santificazione, e si esprime in un effettivo vivere cristiano, degno del Regno di Dio, al cui servizio l’azione pastorale è ordinata (Illanes; cf. CL, 33).

La funzione evangelizzatrice della Chiesa si svolge per mezzo di molteplici attività (insegnamenti del magistero, predicazione, catechesi, educazione cattolica, approfondimenti teologici, testimonianza cristiana, ecc.), che ruotano attorno all’annuncio della Parola e si completano con l’amministrazione dei sacramenti.

«Peraltro non si insisterà mai abbastanza sul fatto che l'evangelizzazione non si esaurisce nella predicazione e nell'insegnamento di una dottrina. Essa deve raggiungere la vita: la vita naturale alla quale dà un senso nuovo, grazie alle prospettive evangeliche che le apre; e la vita soprannaturale, che non è la negazione, ma la purificazione e la elevazione della vita naturale» e che «trova la sua espressione vivente nei sette Sacramenti e nella loro mirabile irradiazione di grazia e di santità» (Paolo VI, Es. Ap. *Evangelii nuntiandi*, 8 dicembre 1975, n. 47).

Non è corretto, quindi, dissociare Parola e sacramenti, *evangelizzazione* e *donazione della vita sacramentale*, *munus docendi* e *munus sanctificandi*; come neppure lo è «supporre che al *munus docendi* sia riservata la trasmissione della fede, quasi che questo fosse il mezzo per ottenerla e il *munus sanctificandi* per manifestarla. Ma si devono intendere entrambi i *munera* devono essere intesi come strumenti dell’azione di Dio nelle anime» (Fuentes).

Partecipazione di tutta la Chiesa alla funzione di insegnare

Il can. 747 § 1 del CIC, con il quale ha inizio il Libro III, *De Ecclesiae munere docendi*, ricorda che Cristo Nostro Signore affidò alla Chiesa il deposito della fede «affinché, con l’assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata»; ecco perché la Chiesa «ha il dovere e il diritto nativo, anche con l’uso di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti».

Il canone riassume così, mediante quattro verbi (custodire, scrutare, annunziare ed esporre), l’ampia gamma di compiti che è propria dell’evangelizzazione. Anteponendo il dovere al diritto (in contrasto con il can. 1322 del CIC 17, che illustrava questa materia in modo più apologetico), si esprime meglio il carattere di missione o di invio che comporta il dono della fede. E non apparendo sotto l’epigrafe *De magisterio eclesiastico* (come accadeva con queste e le altre disposizioni sulla funzione di insegnare del Codice precedente), l’attenzione cessa di concentrarsi sui Pastori, per sottolineare che tutta la Chiesa è depositaria del messaggio di Cristo e responsabile della sua diffusione.

La Chiesa intera, infatti, è stata inviata al mondo per trasmettere il Vangelo, in quanto comunità formata da diversi membri che, ognuno a modo suo, partecipano della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo e sono chiamati ad intervenire attivamente alla missione comune (cf. can. 204 § 1; *vede* VIII, 4; IX, 1). E tutti i fedeli hanno dunque il dovere e il diritto di evangelizzare: «di impegnarsi perché l’annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo» (can. 211).

Coerentemente con ciò, il Codice ha abbandonato la distinzione tra una *Chiesa docente*, a cui spetta insegnare, e una *Chiesa discente*, a cui si insegna; poiché «tutta la Chiesa è, in realtà, Chiesa discente, Chiesa che ascolta l’annuncio del Vangelo e si lascia guidare e insegnare da esso, e contemporaneamente ed inseparabilmente — sebbene in modi e con caratteristiche diverse — Chiesa docente, Chiesa che, avendo ricevuta la parola divina, ha missione e capacità di trasmetterla» (Illanes).

Ma la partecipazione di tutti i fedeli alla funzione di insegnare non significa che essi svolgano il medesimo compito, poiché la diversità dei membri del Corpo mistico di Cristo (cf. can. 204 § 1 e 208; *vede* X, 1) si riflette anche nella loro attività evangelizzatrice. E in questo senso, sebbene possa considerarsi superata la distinzione tra Chiesa docente e Chiesa discente, esiste una diversità costituzionale tra l’ufficio di insegnare dei Pastori sacri e quello degli altri fedeli. Diversità che si esprime in alcuni obblighi e diritti di tutti i fedeli (cf., per es., can. 212 § 1 e 213); nelle funzioni, doveri e diritti che sono propri dei ministri sacri (cf., per es., in rapporto ai vescovi, can. 375 § 1; al Vescovo diocesano, can. 386; e al parroco, can. 528 § 1); e che è istituzionalizzata inoltre, per diritto divino, nel sacro Magistero.

Il Magistero della Chiesa

Viene definito Magistero ecclesiastico l’*ufficio conferito da Cristo agli Apostoli e ai suoi successori per custodire, interpretare e proporre la verità rivelata con la sua autorità e in suo nome*; lo stesso termine si utilizza anche per fare riferimento ai soggetti che ricoprono questo ufficio, o agli insegnamenti proposti con questa autorità.

L’istituzione divina del Magistero si spiega con la necessità che ha la parola, e lo stesso uomo, di una *voce autorevole* al momento di conservare, interpretare ed esporre il deposito della fede; così da potersi affermare che la funzione del Magistero non è una realtà estrinseca alla Rivelazione, ma «emerge dall’economia della fede stessa» (cf. CDF, Istr. *Donum veritatis*, 24 marzo 1990, n. 14).

Il Magistero della Chiesa si definisce *autentico* perché è stato istituito da Cristo, Maestro autentico inviato dal Padre per rivelare i misteri salvifici, ed è esercitato da coloro che sono dotati della sua autorità. E si considera anche *vivo* perché è animato in ogni momento dell’assistenza dello Spirito Santo.

Infatti, per svolgere questo ufficio Gesù Cristo promise ai Pastori della Chiesa l’assistenza dello Spirito Santo, e li dotò, in particolare, del *carisma dell’infallibilità*, da non confondersi con il *senso soprannaturale della fede* (*sensus fidei*, o *sensus fidelium*), per il quale la totalità dei fedeli, sotto la guida del Magistero vivo della Chiesa, non può errare nel credere (cf. LG, 12).

Il *carisma dell’infallibilità* dei Pastori (infallibilità *attiva* o *in docendo*), che possiedono il Romano Pontefice e il Collegio episcopale, e il cui esercizio riveste diverse modalità, consiste in uno speciale aiuto divino che preserva dall’insegnare erronaemente ciò che si riferisce alla fede e ai costumi contenuti nel deposito della Rivelazione. Da parte sua, il *sensus fidei* (infallibilità *passiva* o *in credendo*) è una proprietà della fede teologale la quale, aderendo personalmente alla Verità, non può ingannarsi (cf. Istr. *Donum veritatis*, n. 35). Così come il *sensus fidei* consente al Popolo di Dio di riconoscere facilmente la Verità negli insegnamenti del Magistero, così esso induce anche a considerare frequentemente l’opinione dei fedeli al momento di proporre infallibilmente una dottrina.

La *potestà di magistero*, o Magistero in senso stretto, che comporta l’autorità e il potere di vincolare i fedeli con i suoi insegnamenti, ricade per Diritto divino sul Romano Pontefice e i vescovi in comunione con lui; e in diversa misura, per Diritto ecclesiastico, su quei Pastori sacri che, pur non essendo vescovi, hanno autorità su una circoscrizione ecclesiastica.

«Il pontefice romano adempie la sua missione universale con l'aiuto degli organismi della Curia romana e in particolare della Congregazione per la dottrina della fede per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale. Ne consegue che i documenti di questa congregazione approvati espressamente dal Papa partecipano al magistero ordinario del successore di Pietro» (Istr. *Donum veritatis*, n. 18).

La *funzione magisteriale*, che è al servizio della parola di Dio (cf. DV, 10) e comporta una particolare identificazione con il Maestro (senza implicare di per sé un potere vincolante), spetta a quanti sono autorizzati ad insegnare pubblicamente in nome di Cristo e della Chiesa, vale a dire, ai ministri sacri, «consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare» (can. 1008), nella misura in cui l’ordinamento canonico li legittima ad insegnare pubblicamente. Solo così la funzione magisteriale può essere fatta ricadere su tutta la Gerarchia.

In questa funzione non è necessario includere, invece, i laici che esercitano un ministero di supplenza nella predicazione (cf. can. 766); poiché, sebbene ricoprano una funzione pubblica, non lo fanno nella persona di Cristo Capo, ed inoltre non si realizza quella relazione maestro-discepolo che da ciò deriva ed è caratteristica dell’attività magisteriale.

**Educazione cattolica[[2]](#footnote-2)**

Nozione di educazione cattolica

Da una prospettiva pedagogica generale**,** *educare* è quel *processo con il quale si aiuta la persona — soprattutto i fanciulli e i giovani — a crescere e a migliorare nei diversi aspetti del proprio essere, per meglio dirigersi verso il proprio fine*.

Il processo educativo esige la partecipazione attiva sia dell’educatore sia dell’educando; e, secondo la stessa etimologia del termine, proveniente dal latino *educare*, a sua volta collegato con *educere* («condurre» da un luogo a un altro, «portare fuori»), presuppone un itinerario nel quale si vanno ottenendo risultati a partire dalle potenzialità possedute, in germe, dal soggetto.

Educare non corrisponde solo a *informare*; comporta anche *formare*, *istruire*. E’ un compito attraverso il quale si vanno trasmettendo, oltre a nuove conoscenze, anche criteri di ragionamento e di azione; e tutto ciò in conformità con la natura della persona: essere razionale, libero, sociale e trascendente.

La vera *educazione* — come dice la Decl. *Gravissimum educationis* — persegue «la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società»; pertanto, «i fanciulli e i giovani siano educati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale» (can. 795; cf. GE, 1).

L’*educazione cristiana*, oltre a favorire la maturità della persona, fornisce una visione cristiana della realtà, aiutando a sviluppare tutta la propria vita in Cristo, senza lacune né discontinuità.

L‘educazione cristiana, alla quale tutti i fedeli hanno diritto (cf. can. 217; *vedi* IX, 3, i), fa sì «che i battezzati, iniziati gradualmente alla conoscenza del mistero della salvezza», conformemente alla loro missione e alla triplice funzione di cui sono partecipi (cf. can. 204), «prendano sempre maggiore coscienza del dono della fede che hanno ricevuto; imparino ad adorare Dio,Padre in spirito e verità (cf. Gv 4, 23) specialmente attraverso l’azione liturgica; si preparino a vivere la propria vita secondo l’uomo nuovo, nella giustizia e santità della verità (cf. Ef 4, 22-24), e così raggiungano l’uomo perfetto, la statura della pienezza di Cristo (cf. Ef 4,13), e diano il loro apporto alla crescita del suo corpo mistico» (GE, 2). E tutto ciò in modo che l’«educazione cristiana» non si contrapponga semplicemente alla «educazione umana», ma costituisca con essa un unico processo educativo, che deve essere pienamente cristiano sia negli aspetti umani che in quelli specificamente religiosi (Bonnet).

L’educazione cristiana può essere definita *cattolica* se i suoi contenuti e le sue finalità sono conformi alla dottrina della Chiesa.

Il Libro III del Codice dedica il titolo III all’educazione cattolica, della quale tratta soprattutto due aspetti: determinare in cosa consistono e coloro ai quali competono l’esigenze giuridiche collegate alla missione di educare cattolicamente (canoni preliminari); e predisporre l’organizzazione e il sistema degli strumenti con cui la Chiesa adempie tale missione: *scuole cattoliche* (cap. I), *università cattoliche* e altri *istituti di studi superiori* (cap. II) e *università e facoltà ecclesiastiche* (cap. III).

Responsabilità e libertà dei genitori e della Chiesa nell’educazione

*I genitori,* come principali e primi educatori dei figli (cf. GE, 3; can. 226 § 2) — e in modo simile coloro che ne fanno le veci —, hanno, in quanto cattolici, in virtù del loro obbligo e diritto di educare la prole, «il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all’educazione cattolica dei figli» (can. 793 § 1). E tale dovere–diritto comporta anche il diritto, davanti alla società civile, di usufruire degli aiuti di cui hanno bisogno nel fornire ai figli tale educazione (cf. can. 793 § 2; CCE, 2229).

Il dovere–diritto dei genitori di educare i figli ha come limite intrinseci, da un lato, il diritto dei figli a che tale educazione rispetti la loro dignità e sia autentica; e dall’altro, il crescente protagonismo dei figli, man mano che crescono, nel processo educativo (Cito). Ma una volta assicurato ciò, lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli le scuole e gli altri mezzi educativi che concordano con le loro convinzioni, senza pretendere di imporre a tutti un determinato tipo di educazione, con un particolare orientamento ideologico o etico; né devono essere negati loro gli aiuti necessari per l’esercizio di tale diritto. «Lo Stato sarebbe responsabile di una grave restrizione del principio di sussidiarietà e di giustizia distributiva, se negasse questi aiuti, invocando il diritto ad un monopolio che non gli appartiene oppure il principio di separazione tra Chiesa e Stato, completamente fuori luogo, trattandosi, non di una prerogativa delle comunità confessionali, ma di un diritto fondamentale dei genitori, fondato sulla propria dignità personale e su quella dei loro figli» (Gerosa; cf. GE, 6; can. 797).

*La Chiesa* ha il dovere e il diritto di educare per due motivi: in quanto è capace di educare, alla stregua di altri gruppi umani; e, in modo specifico, in quanto «le è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana» (cf. can. 794 § 1; GE, 3). *I pastori di anime* hanno, pertanto, e in virtù delle loro responsabilità ministeriali (cf. can. 213, 217; *vedi* IX, 3, e, i), «il dovere di disporre ogni cosa affinché tutti i fedeli possano fruire dell’educazione cattolica» (cf. can. 794 § 2).

Tra i *mezzi idonei* a realizzare il compito educativo, la Chiesa «si preoccupa soprattutto di quelli che sono i mezzi propri. Primo tra questi è l'istruzione catechetica» (*vedi* XXI, 4); ma «valorizza anche e tende a impermeare del suo spirito quegli altri mezzi che appartengono al patrimonio comune degli uomini (...), quali gli strumenti di comunicazione sociale, le molteplici società a carattere culturale e sportivo, le associazioni giovanili e in primo luogo le scuole» (GE, 4).

Le scuole cattoliche

Per *scuola* si intende solitamente quel *centro nel quale si realizza l’opera di insegnamento, soprattutto di grado primario e medio*. In tale concetto rientrano le scuole professionali, tecniche e di educazione speciale (cf. GE, 9).

Le scuole costituiscono un *aiuto principale*, difficilmente sostituibile, *per l’adempimento del dovere di educare spettante ai genitori*; ciò spiega perché si debbano stimare molto questi centri, così come le vocazioni di coloro che insegnano in essi (cf. can. 796 § 1; GE, 5).

Cooperano all’attività e al profitto delle scuole le famiglie, i maestri e l’insieme della società (cf. GE, 5). Affinché tale opera sia più efficace — come avverte il can. 796 § 2, frutto dell’ampia esperienza educativa della Chiesa — conviene che vi sia una stretta cooperazione tra i genitori e i maestri, e che i professori ascoltino volentieri i genitori, le cui associazioni o riunioni, che si raccomanda di organizzare, sono molto apprezzate.

Sempre che sia possibile, i genitori devono affidare i figli a scuole nelle quali si impartisce un’educazione cattolica; e in caso contrario, hanno l’obbligo di curare che essa sia loro impartita al di fuori della scuola (cf. can. 798).

Tale dovere è così importante, che il Diritto vigente considera delittuosi certi comportamenti contrari ad esso.In concreto, i genitori, o chi ne fa le veci, che fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica, devono essere puniti con censura (*vedi* XXXIV, 3, a) o altra giusta pena (cf. can. 1366).

Con l’obiettivo di facilitare i genitori nell’adempimento del doveredi educare, e al fine di provvedere in generale all’educazione cattolica nelle scuole, gli stessi genitori, o altre persone o entità —come gli istituti religiosi che si dedicano all’insegnamento (cf. can. 801) —, possono promuovere istituzioni scolastiche impregnate dello spirito cristiano. Ma se i fedeli, nonostante il loro impegno, non riuscissero a fondare tali scuole, o queste fossero insufficienti, spetterebbe al Vescovo diocesano provvedere alla loro creazione (cf. can. 802).

Il diritto della Chiesa di «fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere o grado» (can. 800 § 1) non riguarda solo la Chiesa come istituzione, ma anche la comunità dei fedeli, che sono corresponsabili della missione della Chiesa e hanno, in quanto fedeli, il Diritto a intraprendere tale tipo di iniziativa (cf. can. 216; *vedi* IX, 3, h).

*Scuole cattoliche*, in senso materiale o sostanziale, sono quelle in cui si impartisce un’educazione cattolica, indipendentemente da altre condizioni. Ma *in senso formale o tecnico*, si considera scuola cattolica: *a)* quella *diretta dall’autorità ecclesiastica competente*; *b)* quella *diretta da una persona giuridica ecclesiastica pubblica* (*vedi* V, 6, c); *c)* quella *riconosciuta come tale dall’autorità ecclesiastica con un documento scritto* (cf. can. 803 § 1). In ogni caso, nessuna scuola, quantunque in ocncreto sia cattolica, potrà adottare «il nome di “scuola cattolica” se non con il consenso della competente autorità ecclesiastica» (can. 803 § 3; cf. can. 216).

Le scuole *formalmente cattoliche* devono conformarsi in modo esemplare alla loro identità cattolica; così che tutto il loro progetto educativo, oltre a favorire una formazione scientifica di qualità (cf. can. 806 § 2), «deve fondarsi sui principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguano per retta dottrina e per probità di vita» (can. 803 § 2). I fedeli, da parte loro, devono sostenere tali scuole(cf. can. 800 § 2); sostegno che può estendersi, per la medesima ragione di fondo, alle altre scuole in cui viene impartita un’educazione cattolica, essendo anche esse in sostanza cattoliche.

Le scuole *formalmente cattoliche* dipendono sempre dalla Gerarchia. Tale dipendenza si concretizza principalmente nel diritto del Vescovo diocesano di vigilare e visitare le scuole cattoliche del suo territorio, e nel potere di emanare disposizioni sull’ordinamento generale di queste (cf. can. 806 § 1).

1. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia. Roma: EDUSC, 2005, pp. 296-299 [↑](#footnote-ref-1)
2. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 317-320 [↑](#footnote-ref-2)